

Tribunale di Treviso, 16 ottobre 2012. Presidente Fabbro, estensore Caterina Passerelli.

**Concordato preventivo con riserva e continuità aziendale - Richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Assenza di indicazioni circa il contenuto del piano - Inammissibilità.**

*Deve essere respinta la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili con rilascio di garanzie ipotecarie e pignoratorie formulata con ricorso per concordato preventivo con riserva e con previsione di continuità aziendale qualora non venga fornita alcuna indicazione circa il contenuto del piano in elaborazione, il valore dei beni immobili non strategici da dismettere per far fronte ai debiti annuali e circa le condizioni concordate con gli istituti di credito per l'erogazione dei finanziamenti.*

Omissis

Premesso che P.G. Im.E. sas ha depositato in data 12/9/12 istanza ex art. 161 lf, sesto comma, per la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano di concordato e della relativa documentazione; rilevato che con decreto 28/9/12 questo Tribunale ha concesso il termine minimo per la presentazione del suddetto piano; considerato che la ricorrente ha depositato in data 10/10/12 istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti per € 1.200.000,00 con riconoscimento di prededucibilità e con rilascio di garanzie ipotecarie e pignoratorie, allo scopo di evitare il fallimento, proseguire nell'attività aziendale e aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori; rilevato che la ricorrente ha giustificato la richiesta al fine di far fronte al particolare impegno finanziario inerente alla fase iniziale delle commesse acquisite, nella prospettiva di poter riscuotere i crediti conseguenti lavori portati a termine, nonché al fine di acquisire la liquidità necessaria per la procedura concordataria con il pagamento di acconti ai professionisti incaricati a vario titolo di assistere la società e l'accomandatario, quando la loro prestazione sia funzionale all'ammissione della

procedura adita a sua volta funzionale al salvataggio dell'impresa;

posto che P. sas, da un lato, non ha fornito alcuna indicazione circa il contenuto del piano in elaborazione né circa il valore dei beni immobili non strategici che intende dismettere per far fronte ai debiti annuali e, dall'altro, nemmeno ha indicato le condizioni concordate con uno o più istituti di credito per l'erogazione del mutuo;

ritenuto che manchino gli elementi da cui desumere la ragionevolezza dell'aggravamento dell'esposizione in funzione del complessivo impianto del piano di concordato, nemmeno delineato nelle sue linee essenziali;

ritenuto, pertanto, che la richiesta, così come formulata, sia generica e inammissibile,

PQM

Dichiara inammissibile l'istanza.

Treviso, 12/10/12

Depositato in cancelleria il giorno 16.10.2012